

P.U. 139-1/-1/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Terza Civile Procedure Concorsuali ed Individuali

Riunito nella camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Caterina Giovanetti Giudice Presidente

Dott. Patrizia Fantin Giudice rel. est.

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 44 CCI da *, con sede legale in *, con gli avv. * in forza di procura in atti a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 19 gennaio 2023;

letti gli atti;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ DIRETTA EX ART. 48 C.C.I.I.

Premesso in fatto che - la Ricorrente¹ ha depositato davanti a questo Tribunale, in data 8.06.2023, un ricorso con allegata determina ex art. 120 bis CCI per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCI, con riserva di successivo deposito della Proposta, del Piano o degli accordi, 1 Trattasi di società costituita nel 1979 ed avente per oggetto principale la lavorazione e la conservazione di carni e di prodotti alimentari, nonché la selezione di carni, mondata, rifilatura ed affettamento di carni (cfr. visura CCIAA). La società si occupa, altresì, del commercio al dettaglio di prodotti a base di carni cruda e cotta (prosciutti cotti, salumi classici, specialità gastronomiche, salumi tipici locali, formaggi affettati, carpacci di pesce, affettati halal).

- il Tribunale, con decreto del 12.06.2023, ha concesso termine di 60 giorni per il deposito della Proposta e del Piano e della documentazione a corredo nominando quale commissario giudiziale il dott. *

- il termine, stante la richiesta della ricorrente e la mancata pendenza di domande di liquidazione giudiziale, è stato prorogato di ulteriori 60 giorni con decreto del 8.08.2023;

- con successivo decreto dell'11.08.2023 il Tribunale, provvedendo sull'istanza ex art. 100 CCI ed acquisito il parere del commissario, ha autorizzato la Ricorrente al pagamento, alle scadenze convenute, delle rate del mutuo stipulato con il creditore * per tutta la durata della procedura concordataria;

- con provvedimento del giudice delegato del 5.10.2023 è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

- in data 5.10.2023 la Ricorrente ha depositato la domanda completa con il Piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCI;
- in data 26.10.2023 il Collegio, visto il parere del Commissario, ha prorogato di ulteriori quattro mesi le misure protettive ed in data 23.02.2024 ha concesso la proroga per l'ulteriore periodo massimo previsto dalla legge;
- la Ricorrente, riscontrando e recependo i rilievi mossi dal Tribunale (v. Decreti del 29.11.2023 e del 1.03.2024 e ordinanza del 10.01.2023 pronunciata all'udienza di convocazione della Ricorrente), ha depositato in data 25.03.2024 "RICORSO PER CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTT. 40 CCI CONTENENTE INTEGRAZIONI A PIANO E PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI DEGLI ARTT. 84 E SS CCI";
- il commissario giudiziale ha depositato parere favorevole alla proposta;
- la PROPOSTA concordataria, così come da ultimo integrata, si basa su un PIANO concordatario in continuità aziendale diretta per il tramite della società * La destinazione ai creditori dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività e la distribuzione dell'apporto fornito dal suddetto salumificio in parte a mezzo di aumento di capitale (€ 600.00,00) e in parte quale finanziamento (€ 400.000,00) all'omologa definitiva del concordato, nonché la liquidazione degli immobili siti in Lentate sul Seveso Via Nazionale Dei Giovi n. 151 (lotto 3) e n. 153 (lotto 4), essendo invece strumentali per la continuità gli immobili siti sempre in detto Comune alla via Privata Guido Natta n. 19 di cui ai lotti 1 e 2 2 ;
- in particolare la Proposta prevede un fabbisogno 5.475.782,08, alimentato dalla continuità aziendale, a fronte di un passivo, comprensivo delle spese di procedura, pari ad € 14.439.142,82 (cfr. pgg. 22-24 ricorso) come di seguito riportato:

"l'integrale pagamento:

2 Cfr. pg 44 Relazione professionista "Dei lotti n. 1 e 2 non se ne prevede l'alienazione in corso di Piano giacché funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Mentre dei lotti n. 3 e 4 se ne prevede l'alienazione in corso di Piano proprio in ragione del necessario cambiamento di cui la gestione societaria necessita." 2 (i) delle spese di giustizia e di tutti i creditori ex art. 2755 e 2770 c.c. nonché prededucibili legalmente sorti nella procedura e relativi alla gestione del patrimonio e la continuazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 46, co. 4, CCI;

(ii) di tutti i creditori prededucibili nel limite del 75% per prestazioni professionali strumentali all'accesso alla procedura, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 co. 1, lett. c, CCI;

(iii) di tutti i creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c., con cui è cessato il rapporto di lavoro dipendente o con riferimento alle ultime retribuzioni (e altri emolumenti e/o ratei) non corrisposte;

(iv) dei creditori ex art. 2751-bis n. 3 c.c. con riferimento alle provvigioni ancora non corrisposte, relative al periodo anteriore al 31 maggio 2023, al lordo dell'iva oltre all'indennità maturata e non corrisposta per i soli rapporti di mandato già cessati alla medesima data;

Trattasi di creditori integralmente capienti sul valore di liquidazione e alla stregua dei principi di cui alla Absolute Priority Rule (nel prosieguo anche "APR"), per cui è previsto il

completo pagamento nel termine di moratoria di cui agli artt. 86 e 109, comma 5, CCI, ovvero entro 30 giorni dall'omologazione, per i creditori (i), (ii), (iii); entro 180 giorni dall'omologazione, per i creditori (iv) (categoria di Creditori non interessati e non votanti).

È previsto il pagamento degli interessi per i creditori “prededuttivi” e i privilegiati generali, nella misura spettante per legge o per contratto”.

La suddivisione dei restanti creditori in diciassette classi come riepilogate dal Commissario e qui di seguito riportate:

“• Classe I - Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente, con riferimento al TFR (ed altri ratei), seppur inesigibile, maturato prima dell'accesso al concordato con riserva per complessivi € 907.536.

• Classe II - Creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (compensi professionali, ivi inclusa la quota “degradata” – rispetto alla prededuzione - a privilegio dei professionisti “funzionali”) per € 170.154,34.

• Classe III – Creditori ex art. 2751-bis n. 3 c.c. (agenti per quanto dovuto per l'ultimo anno di prestazione ivi inclusa l'estensione del privilegio generale sull'iva di rivalsa e per le indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di agenzia) per € 196.421,88.

• Classe IV - Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (artigiani e cooperative) per complessivi € 233.722,52, con esclusione dell'iva di rivalsa ex art. 2758, co. 2, c.c., per l'attestata incapienza.

• Classe V - Creditore ipotecario, * per l'importo complessivo di € 1.234.412,47, con gravame iscritto sull'immobile ove è allocato lo stabilimento produttivo.

• Classe VI - Creditore ipotecario * per l'importo complessivo di € 511.195, con gravame iscritto sull'immobile sito in * oggetto di vendita competitiva successivamente all'omologa del concordato.

3 • Classe VII - Creditori * ed Enasarco soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCI (per contributi previdenziali privilegiati ex artt. 2753 c.c. – * ed Enasarco) ai quali viene assicurato un soddisfacimento integrale in denaro per complessivi € 150.377,00.

• Classe VIII - Creditori Erariali per tributi Irpef, IVA, Ires ed altro ex art. 2752 co. 1 e 2 e 2758 co. 1 c.c. (Agenzia Entrate) soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCI (composta dai creditori privilegiati Erariali, soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di CP cui all'art. 88 CCI per tributi Irpef, IVA, ed altro ex art. 2752 co. 1 e 2 e 2758 co. 1 c.c.

(Agenzia Entrate), capienti ex art. 2776 c.c. sul patrimonio immobiliare), “ai quali viene assicurato un soddisfacimento integrale per euro 310.091,00 (importo al netto delle compensazioni con i crediti R&S e Industria 4.0)” (cfr. pg.7 integrazione Attestazione del 25.03.2024).

• Classe IX - Creditori * , * ed Enasarco soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCI privilegiati ex artt. 2754 c.c., ma esclusi dal sussidiario immobiliare ex art.

2776 c.c., ai quali viene assicurato, a fronte d'un credito di € 47.707,00 un soddisfacimento in percentuale pari al 20,50% per complessivi € 9.780,00.

- Classe X - Creditori per tributi locali privilegiati ex art. 2752, ult. comma, c.c., integralmente incipienti sia sulla componente mobiliare che immobiliare, ai quali viene riservato un soddisfacimento in denaro pari al 20% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 63.007,00 soddisfatto per € 12.601,00).
- Classe XI - Creditori chirografari ab origine Previdenziali per sanzioni, per € 15.185,00 ai quali viene riservato un soddisfacimento alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCI in denaro pari al 19% del credito complessivamente vantato, ossia per € 2.885,00.
- Classe XII - Creditori chirografari "sottosoglia", ovverosia le imprese minori ex art. 2, lett. d), CCI, ivi inclusa la rispettiva iva di rivalsa, ai quali viene riservato un soddisfacimento in denaro pari al 15% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 16.796,00) e soddisfatto per € 2.519,00.
- Classe XIII - Fornitori chirografari e rispettivi nonché altri crediti degradati per l'incapienza del privilegio iva di rivalsa ex art. 2758, co. 2, c.c. ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 15% del credito complessivamente vantato pari ad € 2.817.054,00 e, quindi, per € 422.558,00.
- Classe XIV - Creditori chirografari bancari assistiti da garanzia statale (composta da creditori chirografari bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021), pari ad € 2.920.523,30 (di cui la quota garantita è pari ad € 2.319.619,00). In relazione agli stessi va tenuto conto che ad oggi non ha ancora provveduto all'escussione della garanzia e alla surroga. Per i creditori sopra indicati si prevede il relativo pagamento al 13%, così per € 379.668,00).
- Classe XV - Creditori chirografari bancari non garantiti da garanzie di terzi per complessivi Euro 2.131.157,00 ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 13% e quindi pari ad Euro 277.050,00.
- Classe XVI – Creditori bancari chirografari garantiti da fideiussione rilasciata dai sigg.ri * , * Guido e * ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 11% del credito complessivamente vantato pari ad € 928.886,00 e quindi per € 102.177,00.
- Classe XVII - Soci, * , * , * , * ai sensi dell'art. 120-ter, co. 2 CCI, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, ai quali, a fronte della limitazione del loro diritto di opzione, non viene riconosciuto alcun pagamento sul valore nominale della loro quota, per € 14.719,00" La domanda era, altresì, accompagnata dalla proposta di transazione avanzata ai sensi dell'art. 88 CCI.

Alla domanda è stata allegata la Relazione, e successive integrazioni, del professionista indipendente dott. * – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. o) CCI - il quale ha effettuato le attestazioni previste dagli artt. 87 comma 3, 84 comma V e 88 comma 1 e 2 CCI precisando che "tutti i creditori sino alla Classe VII trovano medesima soddisfazione percentuale tanto nel concordato preventivo quanto nella liquidazione giudiziale, mentre i creditori successivi troverebbe una soddisfazione pari al 3,08% nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale (0% per i postergati) che risulta inferiore rispetto alle percentuali offerte in sede concordataria" (cfr. pag. 14 Integrazione depositata il 31.01.2024) ed ha così concluso "viste le integrazioni documentali prodotte, nonché le modifiche alla proposta e al Piano, rinnova le attestazioni ex art. 87 terzo comma, 84 quinto comma e 88 primo e secondo comma CCI già prodotte con la propria relazione del 5 ottobre 2023,

integrata in data 19 dicembre 2023 e 30 gennaio 2024.” e quindi per la “fattibilità del Piano concordatario proposto, in termini di ragionevole attuabilità delle previsioni in esso contenute” e che questo “è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”.

Risulta rispettato il disposto di cui all’art. 84 comma 6 CCI.

La durata del Piano è stata indicata complessivamente in 6 anni decorrenti dal deposito della domanda.

Il Commissario provvedeva agli adempimenti previsti dagli artt. 104 e 105 CCI e al deposito della relazione illustrativa di cui all’art. 107 c. 3 CCI (ratione temporis vigenti).

In data 30.09.2024 iniziavo le operazioni di voto che terminavano in data 14.10.2024 Dalla relazione del Commissario giudiziale ex art. 110 CCI, depositata il 17.10.2024 è emerso che il voto espresso dai creditori è stato il seguente:

La proposta ha ricevuto pertanto il voto favorevole di 16 Classi su 17 e dunque della maggioranza delle classi dei creditori ammessi al voto e, come segnalato dal Commissario, l’unica classe che non ha raggiunto la maggioranza risulta essere la classe 10 a seguito dell’assenza di voto da parte del * sul Seveso e che i voti pervenuti oltre il termine fissato non sono stati considerati favorevoli ed in ogni caso il voto era ininfluenza all’esito delle votazioni.

In data 19.10.2024 la Ricorrente ha depositato istanza chiedendo l’omologazione ai sensi dell’art. 112 comma 2 CCI Il Tribunale fissava pertanto l’udienza di comparizione, ai sensi dell’art. 48 CCI, al 4.12.2024 Il decreto veniva comunicato alla ricorrente e notificato, a cura di quest’ultima, ai creditori dissenzienti ed al Commissario Giudiziale.

Non venivano presentate opposizioni da parte dei creditori dissenzienti.

All’udienza del 4.12.2024, presente anche il commissario giudiziale, la società insisteva per l’omologazione del concordato preventivo, esibendo verbale dell’assemblea tenutasi il 2.12.2024 con cui i soci hanno deliberato di approvare la situazione patrimoniale ed economica al 31.08.2024, confermando la loro rinuncia alla ricostituzione del capitale sociale in favore del 6 nuovo socio * e prendendo atto della destinazione del versamento/conferimento di € 600.000 da parte del suddetto nuovo socio (v. infra);

il Tribunale si riservava la decisione.

Ritenuto in diritto che In sede di omologazione del concordato preventivo, secondo quanto previsto dall’art. 112 C.C.I.I.

il Tribunale verifica: a) la regolarità della procedura; b) l’esito della votazione; c) l’ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il Piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del Piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilità del Piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

I. Con riferimento ai controlli sub lett. a) e da lett. c) a g), come si evince dalla sopra riferita scansione degli atti compiuti dal Tribunale, l'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge. In particolare, il decreto collegiale con il quale è stata fissata l'udienza in camera di consiglio è stato regolarmente notificato a tutti i creditori dissenzienti, i quali non hanno proposto opposizioni. Inoltre, confermando il giudizio di ammissibilità formulato con il decreto di apertura del concordato, le classi risultano correttamente formate e sussiste la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe ed il Piano, sulla scorta delle verifiche eseguite dal commissario giudiziale, appare non manifestamente inidoneo a superare lo stato di insolvenza della società.

II. Con riferimento al controllo sub b), come sopra evidenziato, la proposta concordataria non ha conseguito la maggioranza necessaria alla sua approvazione non avendo la Classe X di creditori privilegiati raggiunto al suo interno la maggioranza.

Deve pertanto accertarsi se sussistono i presupposti per la c.d. omologa forzosa.

Ai sensi del Novellato art. 112 comma 2 CCI «2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una 7 classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.» Reputa il Collegio che nel caso di specie possa procedersi con l'omologazione forzosa, essendo rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) nonché la prima parte della lettera d) in quanto la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi di cui ben più di una formata da creditori titolari di diritto di prelazione (cfr. classi da 1 a 9 come sopra riportate) e non trova applicazione nel caso di specie l'art. 120 quater CCI in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di alcun valore ai soci anteriori alla presentazione della domanda, prevedendo infatti che quest'ultimi – i quali hanno tutti espresso voto positivo ed hanno anche rinunciato al diritto d'opzione - escano dalla compagine sociale all'esito dell'omologa.

III. Le operazioni sul capitale sociale La Proposta di concordato come rettificata/integrata e depositata in data 25 marzo 2024 prevede che “All'omologa (e condizionatamente alla stessa) * adotterà, anche nelle forme di cui all'art. 118 co. 6 CCI2, una delibera di aumento di capitale (“Aumento di Capitale”), previo azzeramento, mediante la sottoscrizione e liberazione in denaro dell'aumento di capitale riservato a * per € 600.000,00, destinati a copertura delle perdite pregresse e la differenza imputata a capitale” Stante la previsione dell'azzeramento del capitale e la ricostituzione dello stesso mediante aumento riservato da * è stata espressamente contemplata, come disposto dal secondo comma dell'articolo 120 ter CCI, apposita classe (Classe XVII) costituita dagli attuali soci, chiamati ad esprimere il

proprio voto sulla proposta concordataria proprio in ragione dell'esclusione del diritto di opzione ad essi spettante ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. e tale classe ha, come detto sopra, votato positivamente per il 100% del capitale sociale.

La Proposta prevede, quindi, che sia la stessa sentenza di omologazione, ai sensi dell'art.120 quinquies CCI, a determinare la parziale copertura delle perdite mediante versamento dell'importo di € 600.000,00 da parte del nuovo socio previo azzeramento del capitale sociale, ridottosi al di sotto della soglia minima stabilita dall'art. 2327 c.c. ed il contemporaneo aumento del medesimo per la differenza, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 2447 cod. civ.

La società, con delibera del consiglio di amministrazione in data 25.11.2024 e 2.12.2024, ha approvato una situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 31.08.2024 (v. Allegato in atti) dalla quale emerge una perdita complessiva di € 4.484.930 [perdite portate a nuovo per Euro 7.234.546, al netto del risultato positivo di periodo pari ad € 2.749.616 determinatosi per effetto della falcidia] a fronte di riserve per € 2.889.010,00 (riserva legale € 92.669,00; riserva straordinaria € 190.445,00; versamenti soci in c/capitale € 494.000,00; altre riserve € 2.111.896,00) ed di un capitale sociale pari ad € 1.471.935,00 che porta a rendere il capitale netto - a seguito dell'integrale assorbimento di dette riserve e del capitale sociale – negativo per € 123.985,00.

Poiché l'importo complessivo dell'aumento di capitale previsto nel Piano concordatario, sulla base dell'offerta vincolante di * è pari ad € 600.000,00, l'importo residuo dell'aumento/ricostituzione di capitale previsto nel Piano, azzerato il capitale netto negativo sopra indicato, risulta pari ad € 476.015,00.

Pertanto ai sensi del novellato art. 120-quinquies CCI, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, in adesione al Piano di concordato definitivamente presentato va previsto l'azzeramento del capitale come sopra prospettato, la copertura della perdita residua e la ricostituzione del capitale sociale ad € 476.015,00 mediante versamento da parte di * (anche mediante imputazione di quanto già versato a titolo di cauzione³) di euro 600.000,00, a seguito della sottoscrizione del capitale sociale, da effettuare, come da offerta vincolante, entro e non oltre trenta giorni dalla definitività del decreto di omologa del concordato di * (per tale intendendosi l'omologazione ai sensi dell'articolo 48 comma terzo CCI a seguito dell'esaurimento dei mezzi di impugnazione di cui all'articolo) Alla luce di quanto precede ricorrono tutti i presupposti per omologare il concordato.

IV. La liquidazione dei beni Poiché il Piano prevede la continuazione dell'attività aziendale, con cessione di beni non strategici (trattasi di 2 immobili siti in Lentate Sul Seveso – Via Nazionale Dei Giovi n. 151 e 155 e di rimanenze di magazzino), viene nominato come previsto dall'art. 114 bis CCI il liquidatore giudiziale individuato nella persona del dott. * con studio in VIA MODIGLIANI 11 MONZA (MB) 20900.

Il quale provvederà a curare la vendita dei beni immobili secondo procedure competitive secondo le regole dettate dal codice di procedura civile e con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 216 CCI in quanto compatibili e si avvarrà per quanto riguarda la vendita dei beni immobili dell'Istituto vendite giudiziarie (IVG) di Monza.

Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura e la società, previa autorizzazione del giudice delegato e

vigilanza del commissario giudiziale, provvederà alla loro ripartizione nel rispetto di quanto previsto dal Piano e sotto la vigilanza del Commissario giudiziale.

Tale organo sarà coadiuvato/assistito da un comitato formato da 3 creditori come indicati in parte motiva. Al suddetto liquidatore giudiziale viene riconosciuto per l'attività da compiersi un compenso che sarà determinato secondo i criteri previsti dalle circolari di questa Sezione del Tribunale con riguardo ai compensi del liquidatore * 3. A fronte dell'impegno assunto * ha versato, a mezzo due assegni circolari in data 18/12/2023 e 08/01/2024, l'importo di Euro 300.000,00 a titolo di cauzione (importo consegnato al Commissario e versato sul conto "dedicato" intestato ad *).

9 Infine, allo scopo di tutelare i creditori, consentendo loro di utilizzare gli strumenti posti a loro disposizione dall'ordinamento nel caso di scostamenti rilevanti dal Piano e di inadempimento della proposta, il Tribunale ritiene necessario che l'attività aziendale sia costantemente monitorata dal commissario giudiziale, in conformità a quanto disposto dal novellato art. 118 CCI nonché agli adempimenti di cui in parte dispositiva.

Nulla sulle spese, stante la mancanza di opposizioni *

P.Q.M.

Il Tribunale, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo di *, con sede legale in *

DETERMINA

ai sensi dell'art.120-quinquies CCI, la riduzione e l'aumento di capitale nei termini previsti nel Piano, come meglio riportati in parte motiva, demandando agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione ed autorizzandoli a porre in essere le relative modificazioni societarie e statutarie previste dal Piano;

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Patrizia Fantin;

CONFERMA la nomina a Commissario Giudiziale del Dr. *

NOMINA quale Liquidatore il dott. * il quale si atterrà alle disposizioni indicate in parte motiva. NOMINA quali componenti del Comitato dei creditori * *

DISPONE

che l'esecuzione del concordato avvenga secondo le modalità indicate nel Piano

DISPONE ALTRESI' CHE

1. in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordato, quest'ultima consegnerà al Commissario giudiziale, sino all'adempimento del concordato:

-i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;

- i verbali delle verifiche sindacali a cadenza trimestrale ed i verbali delle verifiche della società di revisione non appena risultino disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza;

- i bilanci trimestrali, controfirmati dall'amministratore e dall'organo di controllo, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dal Commissario giudiziale, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento;

2. la società consegna al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, sullo stato di avanzamento del Piano concordatario;

3. i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano contabilizzati dalla società in partite separate in maniera tale che siano immediatamente evincibili le relative dinamiche ed il Commissario giudiziale sia posto nella condizione di esercitare un adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;

4. la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del Piano concordatario;

5. la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;

6. il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCI qualora non valuti di attivarsi direttamente;

7. i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti;

8. il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCI, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del Piano concordatario;

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. e per la comunicazione al proponente, al Commissario Giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 04/12/2024.

Il Giudice estensore Patrizia Fantin

Il Presidente Caterina Giovanetti

Depositato in cancelleria il 23 dicembre 2024